



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

Quantificazione del diritto all'uso di crediti internazionali di emissione utilizzabili per il periodo 2008 - 2020 da ciascun impianto nazionale rientrante nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) e dagli operatori aerei amministrati dall'Italia, ai sensi del Regolamento (UE) N. 1123/2013 della Commissione del 9 novembre 2013.

NOTA METODOLOGICA

La lista è predisposta nel formato inviato dalla Commissione europea per raccogliere dagli Stati membri le indicazioni rispetto all'*International Credits Entitlement 2008-2020* (ICE) di ciascuno degli impianti fissi sul proprio territorio nazionale e degli operatori aerei da esso amministrati, in modo omogeneo e compatibile con il Registro Europeo EUTL.

I valori indicati nella lista, come da richiesta della Commissione sono **relativi all'intero periodo 2008-2020** e sono stati calcolati sulla base delle seguenti percentuali:

- I. **Per gli impianti che ricadono nell'articolo 1 paragrafo 1** del Regolamento UE 1123/2013 (cd. Regolamento RICE): percentuale prevista dal PNA 2008-12 o l'11% delle quote assegnate nello stesso periodo, qualunque dei due sia superiore.
- II. **Per gli impianti che ricadono nell'articolo 1 paragrafo 2** del Regolamento RICE: 4,5% delle emissioni verificate nel periodo 2013-2020.
- III. **Per gli impianti che ricadono nell'articolo 1 paragrafo 3** del Regolamento RICE: percentuale prevista dal PNA 2008-12 o l'11% delle quote assegnate nello stesso periodo oppure il 4,5% delle emissioni verificate nel periodo 2013-2020, qualunque sia superiore.
- IV. **Per gli impianti che ricadono nell'articolo 1 paragrafo 4** del Regolamento RICE: percentuale prevista dal PNA 2008-12 o l'11% delle quote assegnate nello stesso periodo oppure il 4,5% delle emissioni verificate nel periodo 2013-2020, qualunque sia superiore;
- V. **Per gli operatori aerei di cui all'articolo 1 paragrafo 5** del Regolamento RICE: 1,5% delle emissioni verificate nel periodo 2013-2020. (La cifra indicata nella lista è il 15% delle emissioni verificate relative al 2012, ciò conformemente alle indicazioni della comunicazione della Commissione europea "*Process for Notification of International Credit Entitlement Tables – Aircraft Operators*").

Per gli impianti di cui al **punto II**, la cifra è calcolata in base alle emissioni verificate ed aggiornata annualmente automaticamente.

Per gli impianti di cui ai **punti III e IV**, la cifra indicata è verificata ogni anno, a valle della dichiarazione delle emissioni verificate per l'anno precedente, e sarà eventualmente aggiornata allorquando il 4,5% delle emissioni verificate cumulate degli anni successivi al 2012 dovesse risultare superiore al valore indicato inizialmente nella lista.

Per gli operatori aerei di cui al **punto V**, la cifra verrà aggiornata in base alle emissioni verificate annualmente automaticamente.

Si precisa inoltre che la lista è stata compilata tenendo conto di alcune specificità legate all'attuazione nazionale della Direttiva ETS nel periodo 2008-2012. Si riportano a seguire alcuni elementi di chiarimento al riguardo.

- A. Per gli impianti di cui all'art. 1 paragrafo 1 del Regolamento RICE che nell'ambito del PNA, seppure autorizzati con unica autorizzazione, risultano costituiti da parti di impianto appartenenti a categorie che il PNA autorizzava in percentuali differenti all'uso di crediti internazionali (es. impianto composto da una parte di impianto termoelettrico, autorizzato all'uso del 19,3% di CER/ERU, e da una parte di impianto raffinazione, autorizzato all'uso del 16,5%) il quantitativo di CER/ERU indicato è quantificato come la somma dei CER/ERU consentiti per ciascuna parte di impianto.
- B. Gli impianti "*green field*" di cui al decreto legge 72/2010, cioè entrati in esercizio nel periodo 2008-2012 a valle dell'esaurimento della riserva nuovi entranti per quel periodo, e che per tale motivo non hanno ricevuto alcuna assegnazione di quote, ricadono nella categoria di cui all'art. 1 paragrafo 2 del RICE (1.2);
- C. Gli impianti "*brown field*" di cui al decreto legge 72/2010, cioè impianti esistenti che hanno ricevuto quote gratuite nel periodo 2008 – 2012, ma che hanno effettuato un ampliamento/ripotenziamento a valle dell'esaurimento della riserva nuovi entranti, ricadono nella categoria di cui all'art. 1 paragrafo 1 del RICE (1.1);

Si fa presente infine che i valori esposti nella lista sono quelli risultanti dai calcoli effettuati dal Comitato ETS ai fini della consultazione pubblica. Tali valori devono essere oggetto di approvazione definitiva da parte della Commissione europea, a cui saranno inviati a valle della conclusione del processo di consultazione nazionale. Solo all'esito di tale approvazione potranno essere considerati valori definitivi ed ufficiali.